

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 15/12/2021

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 15/07/2021- ancorché in ricorso sia riportata erroneamente come data di reclamo il 15/10/2021 - presentava ricorso all'ABF competente assumendo di essere titolare di n. 4 BFP ordinari, così specificati:

- buono serie P, emesso il 13/04/1990, del valore di L. 250.000;
- buono serie P, emesso il 17/02/1990, del valore di L. 250.000;
- buono serie Q, emesso il 15/03/1989, del valore di L. 100.000;
- buono serie Q, emesso il 15/03/1989, del valore di L. 100.000;

Eccepiva di aver ottenuto il rimborso dei titoli della serie P in data 23/04/2021, ma di non ritenere soddisfacente la liquidazione, in quanto inferiore alla somma legittimamente attesa in base a quanto previsto dalla tabella riprodotta a tergo dei titoli.

Con riferimento ai buoni della serie Q/P, rilevava che i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla disponevano in ordine al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, per il quale – come da consolidato orientamento ABF – doveva quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli.

Con riferimento ai buoni della serie Q evidenziava che risultava una differenza a suo credito di € 105,60 per ciascuno buono rispetto al valore di rimborso quantificato dall'intermediario.



Concludeva con le seguenti

RICHIESTE

Voglia l'Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario, per relationem con i precedenti orientamenti, sancire l'inadeguatezza del timbro e conseguentemente disporre che il rendimento dei due BFP serie P qui contrassegnati dai nr. 1 e 2 segua per il periodo intercorrente tra il 20° ed il 30° anno, il rendimento ordinario della Serie P e, conseguentemente, dichiarare che il dovuto omnia per capitale ed interessi sia in totale di € 2.216,32.

Per quanto concerne i BFP serie Q, contrassegnati dai nr. 6 e 7, chiediamo la differenza a rimborso di € 211,20. Chiediamo altresì il rimborso di € 20,00, quale spese della procedura.

Si costituiva l'intermediario con controdeduzioni rilevando che il ricorso era inammissibile, in quanto afferente a fatti controversi relativi a un ambito ultroneo alla competenza per materia dell'Arbitro: più specificatamente il risparmio postale non sarebbe rientrato nell'ambito di competenza per materia dell'ABF, posto che la materia era interamente disciplinata da norme di carattere speciale.

Altresì sosteneva che il ricorso era irricevibile in quanto evidentemente volto a contestare il comportamento dell'intermediario resistente al momento di emissione dei buoni, antecedente al 1° gennaio 2009.

Quanto al merito evidenziava che il ricorso era infondato, in quanto il DM 13/06/1986, istitutivo di una nuova serie di buoni postali, identificata con la lettera Q, prevedeva che sui moduli dei buoni della serie "P" fosse apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ovverosia dei tassi della nuova serie Q.

Ricordava che ai sensi dell'art. 5 del DM 1986, con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" erano giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi, rimborsabili alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".

Riferiva che alla scadenza dei buoni era stato offerto al titolare esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM ed indicato nelle tabelle allegate a detto DM 1986: in particolare era stato riconosciuto alla parte ricorrente l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986, sino al 20° anno, con interessi composti e, per il periodo dal 21° al 30° anno, interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Sosteneva che il MEF aveva espresso un orientamento assolutamente contrario all'ipotesi che per un medesimo buono potessero trovare applicazione rendimenti riferiti a due serie diverse.

Affermava l'appartenenza dei buoni sottoscritti alla serie Q come perfettamente conoscibili sin dal momento della sottoscrizione.

Presentava articolate conclusioni, chiedendo

- in via preliminare:
 - o di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'ABF;
 - o di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto.



In sede di repliche, parte ricorrente svolgeva considerazioni relativamente alla infondatezza della avversaria eccezione di incompetenza temporale e per materia dell'ABF, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio rileva *primo loco* che il nominativo del ricorrente risulta apposto sui titoli oggetto di vertenza e pertanto sussiste la piena legittimazione dello stesso alla delibazione della controversia.

Accanto al nominativo del ricorrente risulta apposto il nominativo di altri tre soggetti, di cui nulla è riferito in atti.

Su ciascun buono per altro risulta apposta la clausola "con pari facoltà di rimborso": con riferimento a tale clausola, si rileva, *ad abundantiam*, che la stessa è fonte di una vera e propria obbligazione contrattuale alla quale l'intermediario non può sottrarsi, anche in considerazione dell'assenza di una norma di legge che espressamente ne limiti l'operatività in ipotesi di pluralità di contitolari. Sul punto, l'orientamento ABF trova autorevole conforto nei principi di diritto espressi dal Collegio di Coordinamento in seno alle decisioni nn. 22747/19 ("Nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari") e 19782/2020 ("Va osservato peraltro che la necessità della quietanza congiunta dei coeredi potrebbe ravvisarsi nel caso in cui il ricorso sia proposto dall'erede di un cointestatario e ricorra un concreto interesse dell'intermediario all'accertamento nei confronti di tutti, in ragione della opposizione di un coerede").

In via preliminare occorre, ancora, verificare la competenza (*ratione temporis et materiae*) dell'ABF in merito alla luce della eccezione sollevata da parte resistente.

Il Collegio ritiene la propria competenza alla luce delle consolidate decisioni del Collegio di Coordinamento (dec. nn. 5673 – 5674 – 5675 – 5676 dell'8/11/2013).

Quanto alla competenza *ratione temporis*, il Collegio rileva come la questione suddetta sia stata espressamente trattata e risolta dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013 secondo cui *"Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF"*.

Nel confermare la propria competenza *in parte qua*, si richiama, anche, il precedente di questo Collegio (decisione n. 7133/2020) che ha così motivato in merito *"Occorre premettere che il Collegio ritiene la propria competenza ad emettere decisione in merito, a nulla rilevando che il buono in discorso sarebbe stato emesso in data antecedente al 1/1/2009, come eccepito dall'intermediario"*.

Quanto a tale eccezione, infatti, non si può fare a meno di richiamare la costante interpretazione secondo la quale, a prescindere da quando siano sorti, nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere (Collegio di coordinamento, decisione n. 5673/2013). Nella fattispecie in esame l'oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso del buono fruttifero, emesso il 6/10/2001 con effetti definitivi solo allo spirare dei termini prescizionali che lo



riguardano, da cui deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012)".

*Anche la competenza *ratione materiae* è da confermare, atteso che, come illustrato dal Collegio di Coordinamento nella già citata decisione n. 5673/2013 [...] "E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".*

Venendo al merito della controversia, il Collegio rileva che risultano versati in atti due Buoni originariamente della serie P che riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi (che non contengono indicazioni per il periodo successivo al 20° anno). Entrambi i buoni hanno un valore di £ire 250.000 e risultano rispettivamente emessi in data 13.04.1990 e 17.02.1990, quindi emessi dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986.

Il Collegio, assunte queste premesse, ritiene che il ricorso *in parte qua* sia fondato per le ragioni espresse di seguito.

Va ricordato, per un generale inquadramento della questione, che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo qualificato i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione, in riferimento ai quali non possono dunque trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito [si veda Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809, secondo la quale: "I buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)"].



Secondo il consolidato orientamento dell'ABF qualora i titoli siano stati emessi dopo la variazione dei rendimenti disposta con decreto ministeriale, l'apposizione dei timbri modificativi esclude la sussistenza di un legittimo affidamento nell'applicazione delle condizioni economiche originarie, purché i timbri in questione risultino leggibili e con efficacia limitata al periodo fino al 20mo anno: poiché i timbri nulla dispongono per il periodo dal 21mo al 30mo anno (ex multis: Coll. Torino, n. 25045/18; Coll. Milano, n. 20894/18, Coll. Roma, n. 2233/19; Coll. Napoli, n. 10048/2018; Coll. Bologna, n. 3621).

Le più recenti decisioni in merito hanno altresì precisato – con puntuale riferimento in ordine alla eccezione in tal senso sollevata da parte resistente - che la pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto alla sentenza della Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione.

Nel caso di specie, l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e, dunque, apponendo sul fronte la dicitura Q/P e sul retro la stampigliatura modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. Sennonché, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. Sul punto, il Collegio richiama il consolidato orientamento, ABF secondo cui la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni impone di accordare prevalenza al tenore letterale del titolo, ove non integrato in conformità con la disciplina di settore (cfr. Collegio di Bari 1063/2019; Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017).

Alla luce di siffatti principi, nel caso di specie la misura degli interessi modificati, e corrispondenti alla nuova serie "Q/P", risulta stabilita nel timbro leggibile sul retro dei buoni, apposto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, solo fino al 20° anno: ciò pur a fronte di una durata trentennale degli stessi. Ne consegue che per il periodo successivo, cioè dal 21° al 30° anno, in assenza di modifica di applicazione dei rendimenti originariamente previsti per l'ultimo decennio, la liquidazione debba avvenire secondo i tassi di rendimento quantificati da parte ricorrente attraverso l'applicazione dei rendimenti espressi in valore assoluto per gli anni dal 21° al 30°: fatta salva l'applicazione della normativa fiscale di tempo in tempo vigente.

Il riconoscimento di detto diritto onera parte resistente, *in parte qua*, a liquidare alla parte ricorrente l'importo corretto che risulterà dai calcoli alla data della liquidazione, calcoli eseguiti in applicazione dei principi qui illustrati, nei limiti di quanto quantificato da parte ricorrente, oltre agli interessi dalla data del reclamo al saldo.

Venendo, quindi, all'altro corno della controversia si rinviene la domanda circa due ulteriori BFP della serie Q entrambi emessi il giorno 15.03.1989 per un valore ciascuno di Lire 100.000.

Entrambi i buoni, emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20esimo anno e, per l'ultimo decennio, contengono la previsione in base alla quale il valore di rimborso è "pari all'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto".

I buoni risultano essere stati emessi regolarmente dopo l'emanazione e l'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (1° luglio 1986).

La parte ricorrente sembra lamentare una difformità, per € 211,20, tra i rendimenti quantificati dall'intermediario odierno resistente e i propri calcoli.

Il Collegio ritiene che la domanda vada inquadrata nella verifica dell'eccezionale scostamento - oggetto di censura - tra l'importo liquidato alla parte ricorrente e quello atteso dalla stessa: tale scostamento risulta dovuto all'applicazione della ritenuta fiscale sui rendimenti pro tempore vigente.



Il Collegio, volendo dare continuità sul punto all'orientamento consolidato dei Collegi, respinge *in parte qua* la domanda con riferimento all'applicazione della ritenuta fiscale ai buoni Q in virtù del c.d. principio di "neutralità fiscale", come illustrato dal Collegio di Milano con la decisione 15876/2020 in recepimento della decisione n. 6142 del 03/04/2020 del Collegio di Coordinamento.

A tal proposito si richiama, condividendone pienamente gli esiti conformi all'orientamento consolidato, la motivazione espressa in materia dal Collegio di Torino con la [decisione n. 2757 del 04 febbraio 2021](#), secondo cui *"i buoni oggetto di controversia sono emessi sul cartaceo originale della serie "Q", riportano sul retro i rendimenti previsti dal D.M. istitutivo della serie fino al 20° anno e, per l'ultimo decennio, il valore di rimborso del BFP è espresso in valori assoluti (per bimestre). (...) L'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni, giustifica la differenza tra l'importo dei rendimenti da esso liquidato e quello richiesto dal ricorrente con la diversa modalità di applicazione della ritenuta fiscale o dell'imposta sostitutiva. (...) in base all'art. 7 del Decreto Ministro del tesoro 23 giugno 1997, "per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere "Q", "R" ed "S" emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale". Nel caso in esame pertanto deve ritenersi corretta l'affermazione dell'intermediario di aver liquidato esattamente i titoli, per un importo diverso da quello indicato sul retro del titolo stesso in termini assoluti, applicando il regime fiscale vigente, che prevede l'applicazione di una ritenuta pari al 12,5%, anche il relazione al periodo dal 21° al 30° anno, in quanto "non emerge, sotto questo profilo, la necessità di un trattamento diverso in relazione a quest'ultimo lasso temporale, con l'ulteriore conseguenza che la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale. Ne deriva che, venendo la ritenuta fiscale ad incidere sulla determinazione negoziale del valore del rendimento da corrispondere al sottoscrittore, il relativo onere non risulta contrattualmente posto a carico dell'emittente" (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), il quale ha pertanto correttamente calcolato il rimborso e la domanda volta ad ottenere il rendimento così come letteralmente previsto dalla tabella posta sul retro del titolo non può essere accolta. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso".*

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 992 del 13 gennaio 2022

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA